



**DELIBERA N. 267/24/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DEL  
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) PER LA PRESUNTA  
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

*mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;*

VISTA la nota del 26 giugno 2024 (prot. n. 0177872), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni Veneto ha trasmesso il fascicolo istruttorio e le proprie conclusioni in ordine al procedimento avviato nei confronti del Comune di Sernaglia della Battaglia (TV);

VISTA la segnalazione del 3 giugno 2024, a firma del candidato Sindaco Fabrizio Pillonetto, della presunta violazione dell'art. 9 della Legge n. 28/2000, asseritamente effettuata dall'amministrazione del Comune di Sernaglia della Battaglia come segue:

*“foto 1: account INSTAGRAM mircovillanovasindaco regolarmente usato in tutte le attività promozionali elettorali*

*foto 2: con l'account istituzionale usato nella promozione della propria lista e programma*

*foto 3: volantino con evidenziato l'account istituzionale*

*foto 4: partecipazione il 1 giugno alla Festa con i bambini della scuola materna (presenza in fascia e discorso)”;*

VISTA la richiesta di controdeduzioni sulle attività di comunicazione oggetto di segnalazione, trasmessa dal Corecom Veneto in data 3 giugno 2024;

VISTE le controdeduzioni del Sindaco del Comune di Sernaglia della Battaglia del 5 giugno 2024, in cui si rappresenta, in sintesi:

- Con riferimento alle foto 1, 2 e 3 di cui alla segnalazione e contestazione, esse sono diffuse dall’*“Account INSTAGRAM mircovillanovasindaco regolarmente usato in tutte le attività promozionali elettorali. Come si può evincere dalle foto allegate alla segnalazione, “Mirco Villanova Sindaco” è il contrassegno della lista per la quale il sottoscritto è candidato alle prossime elezioni amministrative dell’8/9 giugno 2024 e pertanto, in quanto tale, utilizzato regolarmente in tutte le attività promozionali elettorali. “mircovillanovasindaco” non è l’account Instagram istituzionale del Sindaco del Comune di Sernaglia della Battaglia, che peraltro non esiste, né tantomeno quello Facebook istituzionale del Sindaco di Sernaglia della Battaglia, che parimenti non esiste, ma semplicemente l’account Instagram della lista, riportante la medesima denominazione del contrassegno. Si precisa, infine, che esiste solamente l’account Facebook del Comune di Sernaglia della Battaglia denominato “Comune di Sernaglia della Battaglia” (...);*



- Con riferimento alla foto 4, relativa alla partecipazione il 1° giugno alla Festa con i bambini della scuola materna (asseritamente in fascia e discorso) *“La Festa con i bambini della scuola materna viene organizzata annualmente con invito di partecipazione rivolto al Comune. Anche quest’anno, pertanto, ho ritenuto di partecipare per dovere istituzionale nei confronti degli organizzatori. Preciso che il sottoscritto non ha tenuto alcun discorso, come possono testimoniare persone presenti alla Festa, avendo tra l’altro personalmente e preliminarmente anticipato agli organizzatori di non poter intervenire proprio per rispettare quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della Legge n. 28 del 22 febbraio 2000. Aggiungo che l’immagine allegata alla segnalazione è stata presa da un gruppo WhatsApp privato, che aveva chiesto espressamente di non utilizzare e/o diffondere le fotografie condivise anche per questioni di privacy, dal momento che la stessa riporta pure il volto di bambini. A tal proposito, trattandosi di trattamento di dati personali non autorizzato ai sensi di legge, si invita a verificare la sussistenza di eventuali violazioni della normativa sulla privacy da parte di chi ha effettuato la segnalazione in oggetto”*;

VISTI gli accertamenti istruttori condotti dal Corecom Veneto e le relative conclusioni che si riportano in sintesi:

- Con riferimento alle foto 1, 2 e 3 di cui alla segnalazione e alla contestazione *“... l’account INSTAGRAM mircovillanovasindaco (...) risulta essere un profilo privato, e allo stesso non si accede dal canale del sito istituzionale del Comune (il Sindaco nelle proprie controdeduzioni dichiara inoltre che l’account INSTAGRAM dell’Ente non esiste). A fronte di ciò l’Ufficio ha verificato, visionando l’homepage del sito istituzionale del Comune, che il canale social INSTAGRAM, non compare fra i collegamenti. Pertanto, l’Ufficio non riscontra la sussistenza di una violazione da parte del Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) delle disposizioni di cui all’art. 9, della legge n. 28/2000, proponendo l’archiviazione”*;
- Con riferimento alla foto 4, *“... il segnalante non dichiara l’origine della foto – dove è stata postata -, e, da un controllo effettuato sul sito internet e sul canale Facebook istituzionali in data 17/06/2024 non vi è presenza della stessa; il Sindaco nelle proprie controdeduzioni afferma che “...l’immagine allegata alla segnalazione è stata presa da un gruppo WhatsApp privato...”. Pertanto, l’Ufficio non riscontra la sussistenza di una violazione da parte del Comune di Sernaglia*

*della Battaglia (TV) delle disposizioni di cui all'art. 9, della legge n. 28/2000, proponendo l'archiviazione”;*

VISTA la proposta del Comitato di archiviare il procedimento perché le comunicazioni oggetto di contestazione non sono riconducibili all'amministrazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l'altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

CONSIDERATO, inoltre, che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'attività di comunicazione oggetto di accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESO ATTO che il profilo social oggetto di segnalazione è privato e non riconducibile in alcun modo al Comune di Sernaglia della Battaglia;

RITENUTO, pertanto, che le comunicazioni non provengono dalla pubblica amministrazione Comune di Sernaglia della Battaglia;

RITENUTO, in aderenza a quanto concluso dal Corecom Veneto, di non ravvisare la violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 in quanto non sussiste il requisito soggettivo della promanazione della comunicazione da una pubblica amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di condividere, per le motivazioni addotte e gli accertamenti istruttori effettuati, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Sernaglia della Battaglia e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba